

Decreto federale

Disegno

che approva l'Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete EIONET

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 26 ottobre 2004³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2004 5273

³ FF 2004 5677

Approvazione dell'Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera
all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete EIONET. DF
